SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Deliberazione n. 2287

adottata dal Direttore Generale in data 20 OTT. 2004

Oggetto: Accatastamento patrimonio immobiliare. Liquidazione fattura n. 09 del 17.11.2003 del Geom. Giovanni Tiddia e fattura n. 03 del 24.09.2004 del Geom. Anna Maria Vespa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti/Tecnico e Patrimonio, il quale:

RICHIAMATA la deliberazione n. 1926 del 08.08.2002, così come rettificata dalla deliberazione n. 2558 del 28.10.2002, di aggiudicazione del pubblico incanto per il conferimento a liberi professionisti degli incarichi per il censimento e la regolarizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda;

ATTESO che sono state regolarmente stipulate le convenzioni di incarico con i professionisti Geom. Giovanni Tiddia (Rep. n. 183 del 24.10.2002) e Geom. Anna Maria Vespa (rep. n. 184 del 24.10.2002);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 2853 del 28.11.2002, con la quale i citati professionisti hanno ottenuto la liquidazione di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa presentazione di polizze fidejussorie di pari importo, come previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale di gara;
- n. 1191 in data 30.05.2003, con la quale i citati professionisti hanno ottenuto la liquidazione di un ulteriore anticipazione pari al 50% dell'importo contrattuale, previa presentazione di polizze fidejussorie di pari importo;

ATTESO che le procedure di accatastamento, salvo pochissime eccezioni, sono ostacolate dalla necessità di rettificare gli errati riferimenti catastali riportati nell'atto ricognitivo approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 55/5 del 10.12.1998;

RILEVATO che allo stato attuale, in particolare, risulta impossibile effettuare operazioni catastali in relazione a quegli immobili per i quali non vi sia continuità storica nelle intestazioni e figurano pertanto ancora intestati a Comuni, all'INPS o addirittura a privati;

CONSIDERATO che l'Azienda intende predisporre un nuovo atto ricognitivo del patrimonio immobiliare da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, sulla base dei rilievi di fatto e delle operazioni catastali effettuate dai professionisti;

VISTE la nota del Geom. Giovanni Tiddia in data 23.02.2004, prot. ASL n. 3604 in pari data, nonché la nota del Geom. Anna Maria Vespa in data 30.07.2004, prot. ASL n. 15556 del 04.08.2004, con la quale i suddetti professionisti si sono impegnati a garantire la prosecuzione degli incarichi professionali successivamente all'approvazione regionale del nuovo atto ricognitivo, alla sua trascrizione e alla conseguente voltura catastale, presentando la documentazione di proprietà che non richieda variazioni alle particelle così come definite a seguito di frazionamenti, tipi mappale e quant'altro, dovuti in esecuzione degli incarichi professionali già affidato, senza ulteriori oneri per la ASL se non limitatamente ai diritti e tasse da corrispondere all'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che l'Azienda potrà eventualmente contrattare e riconoscere ulteriori compensi solo nel caso in cui, a seguito del nuovo atto ricognitivo e della conseguente Delibera Regionale, sia necessario redigere nuovi tipi mappale, nuovi tipi di frazionamento ed altro che non possa ritenersi già previsto ed incluso nel precedente incarico;

RILEVATO che la prestazione professionale non può essere portata a compimento per motivi indipendenti dalla volontà dei professionisti;

ESAMINATA la fattura n. 09 in data 17.11.2003, per un importo di € 12.911,40 al netto degli oneri per la Cassa Italiana Geometri 2% e dell'IVA 20%, presentata dal Geom. Tiddia a saldo del proprio incarico professionale e verificatane la regolarità;

DATO ATTO che in data 24.02.2004 la suddetta fattura è stata già liquidata a fronte della presentazione della polizza fidejussoria n. 82847133 emessa dalla Società Assicuratrice Lloyd Adriatico SpA in data 25.02.2004;

ESAMINATA la fattura n. 03 in data 24.09.2004, per un importo di € 15.400,09, al netto degli oneri per la Cassa Italiana Geometri 4% e dell'IVA 20%, presentata dal Geom. Vespa a saldo del proprio incarico professionale e verificatane la regolarità;

EVIDENZIATO che dal 01 gennaio 2004 la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti ha elevato dal 2% al 4% la percentuale a carico dei committenti quale contribuzione previdenziale integrativa;

CONSIDERATO che la corresponsione del saldo al Geom. Vespa risulta garantita dalla polizza fidejussoria n. 82849896 emessa dalla Società Assicuratrice Lloyd Adriatico SpA in data 23.09.2004;

PROPONE

- di formalizzare la liquidazione della fattura del Geom. Giovanni Tiddia n. 09 del 17.11.2003, per un importo di € 12.911,40 al netto degli oneri per la Cassa Italiana Geometri 2% e dell'IVA 20%;
- di liquidare al Geom. Anna Maria Vespa la fattura n. 03 del 24.09.2004, per un importo di € 15.400,09, al netto degli oneri per la Cassa Italiana Geometri 4% e dell'IVA 20%.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di dare atto che risulta regolarmente liquidata la fattura del Geom. Geom Giovanni Tiddia n. 09 del 17.11.2003, per un importo di € 12.911,40 al netto degli oneri per la Cassa Italiana Geometri 2% e dell'IVA 20%;
- di liquidare al Geom. Anna Maria Vespa la fattura n. 03 del 29.05.2003, per un importo complessivo di € 19.219,31, dal quale deve essere dedotta la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 3.080,09;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di quanto sopra mediante regolari ordinativi bancari tratti sul Tesoriere aziendale;
- di movimentare la spesa complessiva di € 19.219,31 sul cod. 44090004 del piano dei conti aziendale.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR. AMM/

DIR. SAN./

RESP. SERV./G. Agulli

Add./E. Arca

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. 2287 del 20 OTT. 2004

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 OTT. 2004 al - 4 NOV. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dott.ssa Margherita Cannas

allegati n. ___

destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Acq./Tecn./Patr.
- Servizio Bilancio
- Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP. Ing. Cristian Cocco

Geometra Anna Maria VESPA

Via A. Roux 84, 09013 CARBONIA- CA - c.f. VSP NMR 68B 68 B745G - P.IVA 02554850921

0781660451 3470189962- E-mail ANVESPA@TISCALI.IT

Carbonia 30 luglio 2004

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 4 AGO. 2004
PROT. 15556 Acq

ABS 05/8/04

Spett.le AZIENDA U.S. L. n° 7 CARBONIA
Via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA (CA)

OGGETTO: incarico professionale per la regolarizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda U.S.L 7 Carbonia.

In riferimento all'incarico in oggetto e al fine del pagamento a saldo della rimanente somma di cui alla parcella allegata, in relazione ai suddetti lavori, il sottoscritto geometra Anna Maria Vespa, tecnico incaricato, vista la Vostra presa d'atto dell'esistenza di impedimenti di varia natura non dipendenti dall'operato del sottoscritto , che ostacolano il definitivo completamento di alcuni lavori inoltrati presso l'Agenzia del Territorio e dalla stessa respinti, accetta le condizioni da Voi verbalmente proposte e precisamente:

- In seguito all'approvazione regionale del nuovo atto ricognitivo, alla sua trascrizione ed alle conseguenti volture catastali, il sottoscritto garantisce la prosecuzione dell'incarico professionale presentando la documentazione di proprietà che non necessiti variazioni alle particelle cosi' come già definite a seguito dei frazionamenti, tipi mappali e quant'altro, dati in esecuzione col presente incarico, senza ulteriori oneri per l'ASL se non limitatamente ai diritti e tasse da corrispondere all'Agenzia del Territorio;
- L'Azienda potrà riconoscere ulteriori compensi nel solo caso in cui, a seguito del nuovo atto ricognitivo e della conseguente Delibera Regionale,

sia necessario redigere nuovi tipi mappali, nuovi tipi di frazionamento e quant'altro che non possa ritenersi già previsto ed incluso nel precedente incarico.

- In tal caso, ogni qual volta il sottoscritto ritenga che gli atti da eseguire siano oggetto di nuovo incarico, prima di procedere, sottoporrà formalmente tale eventualità all'attenzione dell'USL, che ne verificherà l'effettiva estensione concordando inoltre l'eventuale onere;

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porge distinti saluti.

Distinti saluti

Giovanni Tiddia Via Cagliari 45, 09013 Carbonia 078163215 3281719882 E-mail: giovannitiddia@tiscali.it

Studio Tecnico G. Tiddia

geometra

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
23 FEB. 2004
PROT. 3604

Spett.le Azienda U. S. L. 7 _ Carbonia
Via Dalmazia, 83 - 09013 CARBONIA (CA)

OGGETTO:

Incarico per la regolarizzazione del patrimonio dell'Azienda; rif. Vs del 18.02.2004, prot. 792 .

In relazione alla Vs indicata in oggetto e al fine del pagamento a saldo della rimanente somma di cui alla fattura n° 9 del 17.11.2003 in relazione ai suddetti lavori; il sottoscritto geometra Giovanni Tiddia, tecnico incaricato, vista la Vostra presa d'atto dell'esistenza di impedimenti di varia natura, che ostacolano il prosieguo e definitivo completamento dei lavori, accetta le condizioni ivi contenute ed in particolare:

- in seguito all'approvazione regionale del nuovo atto ricognitivo, alla sua trascrizione e alla conseguenti volture catastali, il sottoscritto garantisce la prosecuzione dell'incarico professionale presentando la documentazione di proprietà che non richieda variazioni alle particelle così come definite a seguito di frazionamenti, tipi mappale e quant'altro, dovuti in esecuzione del presente incarico, senza ulteriori oneri per la ASL se non limitatamente ai diritti e tasse da corrispondere all'Agenzia del Territorio;

- l'Azienda potrà riconoscere ulteriori compensi solo nel caso in cui, a seguito del nuovo atto ricognitivo e della conseguente Delibera Regionale, sia necessario redigere nuovi tipi mappale, nuovi tipi di frazionamento ed altro che non possa ritenersi già previsto ed incluso nel precedente incarico.

- In tal caso, ogni qual volta il sottoscritto ritenga che gli atti da eseguire siano oggetto di un nuovo incarico, prima di procedere sottoporrà formalmente tale eventualità all'attenzione dell'Azienda USL, che ne verificherà l'effettiva estensione concordando inoltre l'eventuale onorario;

- l'incarico sarà comunque portato a compimento, indipendentemente dalla predisposizione del nuovo atto ricognitivo, per tutti quegli immobili che non presentino i problemi di identificazione o di intestazione sopra riportati.

Quanto alla richiesta di presentazione di idonea polizza fidejussoria di importo pari a quello in liquidazione si vuole precisare che è in essere la polizza fidejussoria della Società Assicuratrice Lloyd Adriatico n° 82847133 del 14.11.2002 di importo pari ad € 19.367,10 (30% dell'ammontare complessivo degli onorari) ben superiore al 20% richiesto a saldo.

Carbonia 23 febbraio 2004

GEOMETRI COLLEGIO CAGLIARI CARBONIA

Distinti saluti

OK

Dott.
ARCA

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
2003
PROT. 11338
CAT. CLASS. FAS.

geometra Giovanni Tiddia
Via Cagliari 45, 09013 Carbonia -Ca -
0781-63215 3281719882
P. IVA 00438630923

fattura 9

FATTURA

Cliente

Nome	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7	Data	17/11/2003
Indirizzo	Via Dalmazia, n° 83		
C.A.P.	09013	Città	CARBONIA
Num. tel.		Prov.	CAGLIARI
C. f./P. IVA	02261310920		

Codice	Descrizione della prestazione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	regolarizzazione del patrimonio immobiliare	0	0	€ -	€ -
	saldo (20% di € 64.557,00)	0	0	€ -	€ -
	Spese ed onorari:	1	20	€ 12.911,40	€ 12.911,40
	C.N.A.P.G. 2%	1	20	€ 258,23	€ 258,23
	(convenzione d'incarico del 24.10.2002)	0	0	€ -	€ -
		0	0	€ -	€ -
C.N.G. 2%	258,23				
R.D'AC.20%	-2582,28				

	sommano ...	€ 13.169,63
IVA	20,0	€ 2.633,93
	R. d'Acc.	€ 2.582,28
TOTALE	(S.E.&O.)	€ 13.221,27

Modalità di pagamento

da accreditarsi presso: Banca Nazionale del Lavoro (1664) Carbonia
ABI 1005, COD. AVV. BANCARIO 43850, CONTO CORRENTE N° 001013
intestato a: geometra Giovanni Tiddia -Carbonia-

QUIETANZA:

Delibera 2558 del 27-10-2002
C.G. 44 09 00004
Si attesta ha completato gli adempimenti di propria competenza a termini di contratto
Carbonia 04.02.2004

lloyd adriatico
Allianz Group
Lloyd Adriatico S.p.A.
Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Irneri, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 04 077 811
Fax 0407 781 311 - Cap Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824
Reg. Impr. Trieste n. 00104230321 - Partita IVA e Cod. fisc. 00104230321
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n. 148).

POLIZZA N. 82849023
Pag. 1 di 4

Codice autorizzazione : VZ432780

CODICE GARANZIA : 113

Agenzia IGLESIAS - 761
Cod. Fisc. Ditta obbligata TDDGNN49A19L1547

POLIZZA FIDEIUSSORIA SOSTITUTIVA DELLA CAUZIONE DOVUTA DALL'IMPRESA APPALTATRICE PER LE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1972 N. 627 E SUCCESSIVE MODIFICHE

PREMESSO

a) che UNITA' SANITARIA LOCALE U.S.L. N.7 UNITA' SANITARIA N.7 CARBONIA
(in seguito denominato Ente Garantito),
con sede in
VIA DALMAZIA - 09013 CARBONIA CARBONIA (CA)
con nota n. 24/10/2002 del
comunicava alla Ditta SIG TIDDIA GIOVANNI nato il 19 gennaio 1949
(in seguito denominata Ditta Obbligata),
domiciliato in
VIA CAGLIARI 47 - 09013 CARBONIA (CA)
la definitiva aggiudicazione, in base a gara d'appalto
dei lavori di
REGOLAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA U.S.L.7 DI CARBONIA
per l'importo netto di Euro 64.557,00
(Euro sessantaquattromilacinquecentocinquantasette/00)
(Lire 124.999.782)
b) che l'Ente Garantito, in base alla deliberazione del 18.02.2004
n. 792 si e' dichiarato disposto a concedere una anticipazione
pari alla concorrenza di Euro 12.911,40
(Euro dodicimilanovecentoundici/40)
(Lire 24.999.956)
c) che i detti lavori sono stati iniziati il

TUTTO CIO' PREMESSO

Il LLOYD ADRIATICO S.p.A. (in seguito denominato "Società"), domiciliato in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, con la presente polizza mediante il pagamento del premio convenuto ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, si costituisce Fideiussore della Ditta Obbligata - la quale accetta per se', per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile - a favore dell'Ente Garantito per l'importo della suscitata anticipazione maggiorata del 8% fino alla concorrenza dell'importo di Euro 12.911,40
(Euro dodicimilanovecentoundici/40)
(Lire 24.999.956)
per casi in cui la Ditta Obbligata sia tenuta, nelle circostanze previste dall'art. 3 del Decreto 25 novembre 1972 del Ministero del Tesoro e successive modificazioni, a restituire in tutto od in parte l'anticipazione di cui alla lettera b) in premessa.
Ai soli effetti della determinazione del premio iniziale dovuto dalla Ditta Obbligata la durata della presente polizza e' stabilita in anni 01 mesi 00 giorni 00 e cioe' dal 25.02.2004 al 25.02.2005

LIQUIDAZIONE PREMIO

IMPONIBILE	TASSE	TOTALE

25/02/04

129,11	16,14	145,25

EVENTUALI PROROGHE ANNUALE

PREMIO DI PROROGA	T A S S E	T O T A L E
129,11	16,14	145,25

Il pagamento di Euro 145,25 (Lire 281.243) e' stato incassato e registrato sulla Distinta Giornaliera n. 1016480581 operaz. 02 in data 25/02/2004

L'AGENTE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazioni della garanzia
Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Societa', fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata, si costituisce fideiussore nell' interesse della Ditta medesima, per le somme che questa fosse tenuta a restituire nell'ipotesi precisata nel frontespizio di polizza.
Art. 2 - Durata - Calcolo del premio - Supplememti di premio
La Ditta Obbligata, all' atto della stipulazione, ha indicato la durata presunta del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 3; in base a tale dichiarazione e' stato liquidato il premio iniziale.
In caso di minor durata, il premio restera' acquisito alla Societa'.
In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art.3, essa e' tenuta al pagamento di supplementi di premio.
Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".
Il mancato pagamento di supplementi di premio non potra' essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.
Art. 3 - Liberazione della Ditta Obbligata dagli obblighi di polizza
La Ditta Obbligata, per essere liberata dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Societa':

- l'originale della polizza restituitole dall' Ente Garantito con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall' Ente Garantito, che liberi la Societa' da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avra' in alcun caso effetto retroattivo;

Art. 4 - Deposito cautelativo
Qualora il graduale recupero dell'anticipazione, cosi' come indicato al II comma dell' art. 2 del Decreto 25 novembre 1972 del Ministero del Tesoro e successive modificazioni, non avvenga nei tempi previsti a causa di ritardi - non imputabili all' Ente Garantito - negli stati di avanzamento dei lavori, la Ditta Obbligata sara' tenuta a costituire in deposito infruttifero presso la Societa', a semplice richiesta di quest' ultima gli importi dei recuperi non

LLOYD ADRIATICO S.p.A. TRIESTE

lloyd adriatico
Allianz Group
Lloyd Adriatico S.p.A.
Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Irneri, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 04 077 811
Fax 0407 781 311 - Cap. Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824
Reg. Impr. Trieste n. 00104230321 - Partita IVA e Cod. fisc. 00104230321
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n. 148).

potuti effettuare dall'Ente Garantito.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sara' effettuato dalla Societa' entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dall' Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Societa' non potra' del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverra' dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potra' eccepire alla Societa' in merito al pagamento stesso.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Societa', a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Societa' e surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Garantito facilitera' le azioni di recupero fornendo alla Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della ditta Obbligata.

Art. 8 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa'.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Societa'- Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Societa', dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente e' esclusivamente quello dell'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha sede l' Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Societa' e la Ditta Obbligata, il Foro competente a scelta della parte attrice, e' quello del luogo dove ha sede la Direzione della Societa' ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

LA DITTA OBBLIGATA

L'ENTE GARANTITO

LLOYD ADRIATICO S.p.A.

Lloyd Adriatico S.p.A.
Agente Generale Sergio Porceddu
Tel. 0781/33083 - 689652

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 1 - (Deposito cautelativo).
Art. 3 - (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Societa' in merito all'eseguito pagamento)
Art. 4 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all' art. 1952 C.C.)
Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale)

LLOYD ADRIATICO S.p.A. TRIESTE

lloyd adriatico
Allianz Group

Lloyd Adriatico S.p.A.

Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Irneri, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 04 077 811
Fax 0407 781 311 - Cap. Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824
Reg. Impr. Trieste n. 00104230321 - Partita IVA e Cod. fisc. 00104230321

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n. 148).

POL 1778 N. 82849073
Pag. 4 di 4

LA DITTA OBBLIGATA

L' ENTE GARANTITO

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17/3/1995, N. 175)

il Contraente

UFFICIO DEL BOLLO LLOYD ADRIATICO S.p.A. TRIESTE

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

00196 ROMA: LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 4

LBVC01120100721012
12
LBV01-1-721/2
POSTA TARGET

Prot. n. 2230/SP
del 01.10.2003

VESPA ANNA MARIA

VIA ANSELMO ROUX 84
09013 CARBONIA CA

Oggetto: Contribuzione previdenziale integrativa. 4% dal 1 gennaio 2004.

Egregio Geometra,

la presente per segnalare e ricordare che, come già comunicato attraverso gli organi di informazione nazionale e di categoria, dal 1 gennaio 2004 la maggiorazione percentuale da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA per i geometri iscritti all'Albo professionale è stata incrementata e portata dall'attuale 2% al 4%.

Tale maggiorazione, che costituisce il contributo integrativo posto a carico dei committenti, viene come è noto incassata dai professionisti che sono tenuti a riversarla alla Cassa con le procedure consuete attraverso l'autoliquidazione dell'anno successivo all'incasso.

La nuova percentuale del 4% deve essere applicata alle fatture emesse dal 1 gennaio 2004 indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia stata effettuata nel corso del 2003 od ancor prima.

Ne deriva l'opportunità di fatturare ai clienti, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, le prestazioni già concluse ovvero la porzione di prestazione effettuata entro il corrente anno onde evitare un aggravio aggiuntivo per il committente. La Cassa di Previdenza ha provveduto in questi giorni a segnalare le modifiche contributive a tutte le pubbliche amministrazioni invitandole a richiedere ai geometri l'emissione di fatture riguardanti prestazioni totalmente o parzialmente svolte entro il 2003.

---

geom. it. = geometra italiano: una professione, unica in Europa, che ogni iscritto ha il compito di valorizzare e difendere.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
24 SET. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Geometra Anna Maria VESPA
Via Anselmo Roux, 84-09013 CARBONIA- CA -
Tel. 347/0189962- e-mail ANVESPA @ TISCALI. IT
Codice fiscale VSPNMR68B68B745G Partita Iva 02554850921

FATTURA N°03

COMMITTENTE
Nome **Azienda USL 7 CARBONIA**
Indirizzo via Dalmazia,83
C.A.P. 09013 Città Carbonia Prov. Ca
Num. Tel. _____
P.IVA 002261310920

Carbonia, 24 settembre 2004

--Codice--	----------Descrizione----------	Qtà--	IVA-	----Prezzo---	----Importo-
	-Incarico professionale per l'accatastamento del patrimonio immobiliare dell'Azienda USL N°7 –CARBONIA- (raggruppamento n°1)- **Contratto di Convenzione stipulato in data 24.10.2002**. Importo contrattuale complessivo € 77000,468 .				
	-saldo (equivalente al **20%** dello importo complessivo contrattuale di € 77000,468)	1	20	€15400,09	€15400,09
	-C.N.A.P.G. 4%	1	20	€ 616,00	€ 616,00
C.N.A.G. 4%	€ 616,00				
R.D'ACC. 20%	€ 3080,09				

Imponibile	**€ 16016,09**
ANTICIPAZIONI	-
IVA 20%	€ 3203,18
R.D'A	€ 3080,09
TOTALE fattura	**€ 16139,18**

(S.E.&.O)

Modalità di pagamento
da accreditarsi presso: Ufficio Postale, via Dalmazia a Carbonia, su Conto Banco Posta n°16686347 intestato a: geometra Vespa Anna Maria, Cod. ABI 07601-Cod. CAB 04800.

QUIETANZA

CODICE GARANZIA 112

Agenzia **IGLESIAS - 761**
Cod. Fisc. Ditta obbligata **VSPNMR68B68B745G**

POLIZZA FIDEIUSSORIA
CAUZIONI A GARANZIA DI CONTRATTI DI APPALTO

PREMESSO

che l'Ente APPALTANTE
AZIENDA U.S.L. N.7
con sede in
VIA DALMAZIA - 09013 CARBONIA (CA)
con nota n. **3895** in data **15.09.2004**
comunicava alla Ditta **SIG.A VESPA ANNA MARIA nata il 28 febbraio 1968**
(in seguito denominata Ditta Obbligata),
domiciliato in
VIA A.ROUX 84 - 09013 CARBONIA (CA)
la definitiva aggiudicazione dei lavori di :
INCARICO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL'AZIENDA U.S.L.7 DI CARBONIA
per l'importo di **euro 77.000,50**
(euro settantasettemila/50)
(Lire 149.093.758)
che l'Ente Appaltante consente alla Ditta sopraindicata di prestare la cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione;

CIO' PREMESSO

Il LLOYD ADRIATICO S.p.A. (in seguito denominata Societa'), domiciliato in Trieste - Largo Ugo Irneri 1, con la presente polizza si costituisce

FIDEIUSSORE

nell'interesse della Ditta Obbligata
SIG.A VESPA ANNA MARIA nata il 28 febbraio 1968
domiciliato in
VIA A.ROUX 84 - 09013 CARBONIA (CA)
la quale accetta per se', per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente Appaltante
AZIENDA U.S.L. N.7
(in seguito denominato Ente Garantito),
con sede in
VIA DALMAZIA - 09013 CARBONIA (CA)
fino alla concorrenza di **euro 15.400,09**
(euro quindicimilaquattrocento/09)
(Lire 29.818.732)
quale importo della cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto relativo ai lavori di cui sopra e che forma parte integrante della presente polizza.
La presente polizza ha efficacia fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, salvo che l'Ente Garantito, entro la scadenza medesima, comunichi alla Societa' che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta Obbligata.
Peraltro, la liquidazione del premio di cui in appresso viene fatta in via provvisoria in relazione al periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali che la Ditta Obbligata dichiara essere previsto in **anni 01 mesi 00 giorni 00** e cioe' dal **23.09.2004** al **23.09.2005** fermo l' obbligo della Ditta stessa di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come al successivo art. 3 delle Condizioni Generali di

23/09/04 09:49 761

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Irneri, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 0407781311 - Fax 0407781311 - Cap. Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824 - Reg. Impr. Trieste n. 00104230321
Partita IVA e Cod. fisc. 00104230321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 5/7/46 n. 148)

Assicurazione.

LIQUIDAZIONE PREMIO

IMPONIBILE	TASSE	TOTALE
154,00	19,25	173,25

EVENTUALI PROROGHE ANNUALE

PREMIO DI PROROGA	TASSE	TOTALE
154,00	19,25	173,25

Il pagamento di euro 173,25 (Lire 335.459) e' stato incassato e registrato sulla Distinta Giornaliera n. 1016483215 operaz. 07 in data 23/09/2004

L'AGENTE
Lloyd Adriatico S.p.A.
Agenzia Generale Sergio Porcedda
Tel. 0781/32093 - 693652

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia
Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Societa', fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, salvo che l'Ente Garantito comunichi alla Societa' stessa, entro la scadenza medesima, che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta Obbligata, si costituisce fidiussore di quest'ultima per le somme che essa fosse tenuta a corrispondere al detto Ente in virtu' degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nel frontespizio di polizza.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori
La Ditta Obbligata riconosce alla Societa' la facolta' di chiedere all'Ente Garantito notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio
La Ditta Obbligata, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali; in base a tale dichiarazione e' stato liquidato il premio iniziale.
In caso di minor durata, il premio pagato restera' acquisito alla Societa', salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Garantito, nel qual caso la Societa' restituira' la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui la Ditta Obbligata avra' comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando pero' acquisito alla Societa' un minimo di tre decimi del premio annuo.
In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, essa e' tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre (quattro) mesi in tre (quattro) mesi, nella misura indicata nella tabella "liquidazione del premio".
Il mancato pagamento di supplementi di premio non potra' essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio
La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Societa':

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Irneri, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 040787811 - Fax 040787311 - Cap. Soc. € 80 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824 - Reg. Imp. Trieste n. 00104230321
Partita IVA e Cod. fisc. 00104230321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 5/7/46 n. 148)

a. l'originale della polizza restituitole dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;

o p p u r e

b. una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Societa' da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avra', in alcun caso, effetto retroattivo;

o p p u r e

c. il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione oppure il certificato di ultimazione dei lavori, nei quali casi l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio cessera' alla data del certificato di collaudo provvisorio o a quella del certificato di regolare esecuzione o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, sempreche' nel frattempo l'Ente Garantito non comunichi alla Societa' che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile alla Ditta Obbligata.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sara' effettuato dalla Societa' entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Societa' non godra' del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverra' dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potra' eccepire alla Societa' in merito al pagamento stesso.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Societa', a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del Codice Civile.

La Societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente Garantito facilitera' le azioni di recupero fornendo alla Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art. 8 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa'.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Societa', dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente e' esclusivamente quello dell'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Societa' e la Ditta Obbligata, il Foro competente, a scelta della parte attrice, e' quello del luogo dove ha sede la Direzione della Societa' ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

LA DITTA OBBLIGATA

L'ENTE GARANTITO

LLOYD ADRIATICO S.p.A.

Lloyd Adriatico S.p.A.
Agente Generale Sergio Porcedda
Tel. 0781/30093 - 689652

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Irneri, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 04077811 - Fax 040778131 1 - Cap. Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824 - Reg. Impr. Trieste n. 00104230321
Partita IVA e Cod. fisc. 00104230321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 5/7/46 n. 148)

Copia Beneficiario

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali :

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Societa' in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

LA DITTA OBBLIGATA

L'ENTE GARANTITO

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17/3/1995, N. 175)

il Contraente

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Irneri, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 040778311 - Fax 040778311 - Cap. Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824 - Reg. impr. Trieste n. 00104230321
Partita IVA e Cod. fisc. 00104230321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 5/7/46 n. 148)

Copia Beneficiario

Documento composto di
n° 14 ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1281 DEL 20 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA